La memoria

Rolando A. Borzetti 05-05-2003

E' stata pubblicata la Legge che istituisce a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto *(Legge 17 aprile 2003, n.91: Istituzione del Museo Nazionale della Shoah - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2003, n.96).*

Iniziativa e relazione
(All'esame della Commissione VII Cultura, scienza e istruzione della Camera in sede legislativa dal 28 gennaio 2003)
Presentato in data 4 febbraio 2002; annunciato nella seduta n.92 del 5 Febbraio 2002

***Parlamentare**: On. Elio Vito (Forza Italia)*
***Cofirmatari** On. Luciano Violante (Dem.Sin.-Ulivo), On. Ignazio La Russa (AN), On. Pierluigi Castagnetti (Margherita,DL-Ulivo), On. Alessandro Ce' (Lega Nord Padania), On. Luca Volonte' (CCD-CDU Biancofiore), On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo), On. Francesco Giordano (Rif.Comunista), On. Marco Rizzo (Misto, Comunisti italiani), On. Pier Paolo Cento (Misto, verdi-l'Ulivo), On. Ugo Intini (Misto, SDI), On. Dario Franceschini (Margherita,DL-Ulivo)*

Onorevoli Colleghi!

La Shoah, parola ebraica che significa "catastrofe", rappresenta un fenomeno senza precedenti nella storia dell'umanità.
Il razzismo antiebraico come principio fondante della ideologia di Stato, le enormi dimensioni dello sterminio, il rifiuto di riconoscere alle vittime non solo il diritto di vivere, ma anche quello di considerarsi esseri umani, le motivazioni e la pianificazione scientifica con cui è stato eseguito, hanno configurato i termini di un genocidio unico nella sua efferatezza, pianificato dal regime nazionalsocialista tedesco e attuato con la collaborazione dei suoi alleati.

La conclusione del II conflitto mondiale non ha risolto il rapporto storico, sociale, civile, morale con gli eventi.

La tentazione di rimuovere l'orrore, di presentare lo sterminio come un "momento", per quanto drammatico, "della guerra", in qualche caso di negarlo, furono solo alcuni aspetti del problema. Solo negli anni cinquanta si cominciarono a capire l'entità e la singolarità della vicenda, al limite della disumanità conoscibile.

L'intera società civile internazionale è oggi impegnata non solo a non dimenticare, ma anche a cogliere i significati universali insiti nella Shoah, a considerarli come "monito", a saperli insegnare e trasmettere alle nuove generazioni.

E' peraltro il messaggio che numerose personalità della cultura italiana hanno esteso alla comunità internazionale: è l'invito a "non dimenticare" di Primo Levi inteso comunque come "un invito a non restare prigionieri della memoria, senza poterne uscire per guardare il futuro".

Sono le parole di Vittorio Foa per sottolineare l'impegno civile e la vigilanza per "saper leggere le radici dell'odio anche nella normalità della vita, nell'indifferenza, nell'intolleranza, nella disattenzione verso il prossimo".

Sono inoltre gli appelli di intellettuali come Stefano Levi Della Torre per il quale lo sterminio "è un fatto di fronte al quale anche i non colpevoli e i nati dopo sono responsabili, ossia sono chiamati a interrogarsi e a rispondere" o, in campo internazionale, Fernand Braudel, per il quale "non c'è mai tra il passato, anche il più remoto, ed il presente una rottura totale, una discontinuità assoluta".

Iniziative promosse in tutto il mondo sono oggi le testimonianze permanenti della volontà di mantenere viva la memoria: musei, centri di studio e di documentazione, associazioni, istituti, tra i quali quelli attivi a Berlino, a Francoforte, a Washington, contribuiscono a

tramandare, soprattutto nelle nuove generazioni, la rievocazione dell'Olocausto.

L'impegno di preservare "la memoria" della Shoah si unisce oggi al dovere civile e morale degli Stati di promuovere la conoscenza e lo sviluppo della cultura e della tradizione ebraica anche in considerazione degli straordinari apporti che essa ha offerto e offre allo sviluppo del pensiero contemporaneo.

In questo contesto si inserisce la proposta di istituzione del Museo Nazionale della Shoah in Italia ed in particolare a Ferrara, che si qualifica come uno dei centri italiani più legati alla cultura dell'ebraismo italiano, anche per le opere di Giorgio Bassani.

I suoi monumenti, tra i quali il cimitero ebraico, le numerose sinagoghe e il già attivo Museo ebraico, permettono quindi di considerare Ferrara come la città più idonea ad ospitare il Museo Nazionale della Shoah.

In questo senso, il Museo sarà il luogo nel quale lo Stato italiano vuole conservare la memoria dell'Olocausto, la sede in cui trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di orrori e tragiche responsabilità in cui il nostro Paese fu purtroppo tragicamente coinvolto. Il Museo potrà avvalersi di un centro di documentazione e comunicazione che avrà il compito di raccogliere, conservare, valorizzare testimonianze e documenti sulla Shoah ma anche di favorire la ricerca e organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse; di ospitare una biblioteca specializzata, nonché di organizzare l'assegnazione di premi nazionali ed internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria. Le attività del Museo non dovranno in ogni caso sovrapporsi con le iniziative degli altri Musei ebraici esistenti in Italia. In particolare per consentire una collaborazione tra il Museo Nazionale della Shoah e la fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano, si prevede che per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvalga della collaborazione dello stesso CDEC, che proporrà anche il nominativo da indicare come direttore del Museo.

A confermare il ruolo del Museo si prevede la costruzione di una nuova sede che dovrà qualificarsi come un importante intervento di architettura contemporanea e in grado di assurgere a simbolo ideale di civiltà, tolleranza e rispetto tra i popoli.

A fronte di quanto esposto, si presenta la proposta di legge istitutiva del Museo Nazionale della Shoah che consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 disciplina la denominazione e i compiti del Museo, l'articolo 2 la natura giuridica, l'articolo 3 la struttura organizzativa, l'articolo 4 le modalità tecniche di realizzazione e la copertura finanziaria.

Proposta di di legge.

Art. 1.

1. E' istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto.
2. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;

b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse;

c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali ed internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria.

3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.

Art. 2

1. Il Museo è organo del Ministero per i beni e le attività culturali, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle somme ad esso assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali nonché dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio del Museo.

Art. 3

1. Sono organi del Museo:

a) il consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la regione Emilia-Romagna, il comune di Ferrara, l'Unione delle comunità ebraiche italiane e il CDEC;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il direttore, nominato dal consig1io di amministrazione su proposta del CDEC;

2. Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato scientifico, stabilendone composizione e competenze.
3. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'Ufficio del direttore amministrativo del Museo, cui è preposto un dirigente di area A.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato e attribuito l'organico del Museo, nell'ambito della dotazione organica del Ministero stesso.

Art. 4

1. Alla realizzazione del Museo e in particolare alla progettazione, alla costruzione, all'adeguamento, alla ristrutturazione e a quanto altro possa attenere alla funzionalità del Museo stesso si provvede mediante un protocollo di intesa stipulato dal Ministero per i beni e le attività culturali con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia-Romagna, il comune di Ferrara e l'Unione delle comunità ebraiche italiane.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fare ricorso alle tecniche di project financing con il concorso di soggetti pubblici e privati.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 15.000.000 di euro, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15.000.000 di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.